



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Comando Generale  
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

-----  
Reparto VI

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 06.01 Allegati:



Alle **CAPITANERIE DI PORTO  
TUTTE**

Agli **UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI  
TUTTI**

e,p.c.

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
GABINETTO  
Piazzale di Porta Pia n. 1  
00161 ROMA**

**MINISTERO DEGLI INTERNI  
Dipartimento Polizia di Stato  
Piazzale del Viminale n. 1  
00184 ROMA**

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI  
Viale Romania n. 45  
00197 ROMA**

**COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
Viale XXI Aprile n. 55  
00162 ROMA**

**DIREZIONE GENERALE PER IL  
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE  
D'ACQUA INTERNE  
Viale dell'Arte n. 16  
00144 ROMA**

**OGGETTO:** Impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento.-

1. Con la circolare n. 26131 in data 18 marzo 2009 la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha impartito disposizioni in ordine all'impiego a bordo delle cinture di salvataggio previste dalla normativa ISO, confermando altresì la possibilità di utilizzo a bordo di unità da diporto delle cinture di salvataggio SOLAS di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE MED, purché nella versione emendata dalla risoluzione MSC 200/80.

Inoltre le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne dovranno avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N.

Le unità che svolgono navigazione oltre le 6 miglia nautiche di distanza dalla costa dovranno avere invece a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N.

2. Con successiva circolare n. 10289 in data 26 giugno 2009 la predetta Direzione Generale, a chiarimento della circolare di cui al suddetto punto 1, ha ribadito che le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica (EN 395, EN 396, EN 399), già presenti a bordo delle unità da diporto, conservano la propria validità nel rispetto dei limiti e dei requisiti prestazionali stabiliti dalla detta circolare.
3. Allo scopo di assicurare all'utenza un adeguato margine di tempo per l'acquisizione di una corretta informazione in ordine alla pertinente normativa, codesti Comandi, in sede di verifiche e controlli, qualora rilevassero disarmonie relativamente ai limiti di impiego previsti dalle nuove disposizioni sopracitate, considereranno tollerabile l'uso delle cinture di salvataggio 100 N, anche oltre le 6 mg dalla costa, sino al loro deterioramento e, comunque, non oltre il 31 maggio 2010.  
Quanto sopra considerando il fatto che le unità adibite oltre le 6 mg sono, tra l'altro, dotate anche di un mezzo collettivo di salvataggio, per cui l'impiego delle cinture di salvataggio 100 N (EN 395), già presenti a bordo per tali unità, può, comunque, considerarsi adeguato almeno nel periodo transitorio.
4. A cura di codesti Comandi sia, infine, posta in essere una attività di accertamento mirata a verificare che non siano più immesse in commercio ed impiegate a bordo cinture di salvataggio EN 395, EN 396 ed EN 399 prodotte oltre il 31 marzo 2009.
5. La presente sia affissa agli albi di codesti Comandi e sia inviata agli uffici dipendenti per la massima diffusione anche mediante inoltro alle locali associazioni diportistiche.-

IL COMANDANTE GENERALE  
AMM. ISP. CAPO (CP) Raimondo POLLASTRINI

